

**CONFERENZA DEI COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA**

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO
DELLA CONFERENZA DEI COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Articolo 1

Oggetto, funzioni e sede

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Conferenza dei Comuni dell'ATO della provincia di Brescia (di seguito "la Conferenza"), istituita ai sensi dell'art. 48, comma 3, della L.R. 26/2003 e s.m.i.;
2. La Conferenza, cui partecipano tutti i Comuni ricompresi nell'ATO della provincia di Brescia, svolge le funzioni attribuite dalla legislazione regionale in materia di servizio idrico integrato;
3. La Conferenza assume la sua sede nel Comune di Brescia presso l'Ufficio d'Ambito di Brescia.

Articolo 2

Attribuzioni

1. Spetta alla Conferenza:
 - a) nominare il Presidente e il Vicepresidente, scelti tra i suoi componenti;
 - b) rendere parere obbligatorio e vincolante sulle decisioni della Provincia di Brescia, quale ente responsabile dell'ATO, relative alle lett. a), b), d),e) e h) dell'art. 48 c.2 della L.R. 26/03 e s.m.i.;
 - c) individuare, tra i suoi componenti, per la nomina da parte del Presidente della Provincia, i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio di Ambito in rappresentanza dei Comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 c.1 della L.R. 26/03 e s.m.i. e dell'art. 6 del presente Regolamento;
 - d) adottare ogni atto o provvedimento attribuito alla sua competenza dalle disposizioni normative in materia di servizio idrico integrato;

Articolo 3

Funzionamento della Conferenza

1. La Conferenza è costituita dai rappresentanti dei Comuni ricompresi nell'ATO della provincia di Brescia, nella persona del Sindaco pro-tempore o dell'Assessore o del Consigliere dallo stesso delegato che vi partecipano a titolo gratuito;
2. La rappresentanza in Conferenza cessa di diritto con la cessazione dalla carica di Sindaco. Conseguentemente cessano le eventuali deleghe dallo stesso conferite.

3. I Comuni ricompresi all'interno di Comunità Montane o di Unioni di Comuni possono essere rappresentati attraverso delega dal Presidente (o suo delegato) della Comunità Montana o dell'Unione di Comuni.
4. La rappresentanza in Conferenza non è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito.
5. Le sedute della Conferenza sono presiedute dal Presidente della Conferenza o in caso di suo impedimento o assenza dal Vicepresidente, eletti dalla Conferenza secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
6. Ogni Sindaco o suo delegato esprime un numero di voti proporzionale alla popolazione residente nel territorio del Comune come risultante dai dati di popolazione relativi all'anno precedente la costituzione della Conferenza e riportati nell'allegato A al presente Regolamento. Ogni cinque anni viene disposto l'aggiornamento dell'allegato A sulla base dell'ultimo dato di popolazione disponibile;
7. Per la validità delle sedute della Conferenza, fatto salvo per l'assunzione delle decisioni di cui alla lett. b) del precedente art.2, è richiesta, in prima convocazione, la maggioranza delle quote di rappresentanza dei Comuni dell'ATO e, in seconda convocazione, almeno il 30 (trenta) per cento delle medesime quote di rappresentanza;
8. Per le decisioni di cui alla lett. b) dell'art. 2 del presente Regolamento è richiesta la presenza di un numero di Comuni pari ad almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto;
9. Le decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle quote di rappresentanza detenute dai Comuni presenti alla seduta, eccetto le decisioni di cui alla lett. b) dell'art. 2 del presente Regolamento che sono validamente assunte con il voto favorevole dei Comuni rappresentanti la maggioranza della popolazione residente nell'ATO;
10. Qualora la Conferenza non raggiunga il quorum per la validità delle decisioni di cui alla lett. b) dell'art. 2 del presente Regolamento, il Presidente provvede a riconvocare tempestivamente la Conferenza, tenuto conto del termine di 30 giorni per l'espressione del parere di cui all'art. 48 c. 3 della LR 26/03 ai fini dell'assunzione delle decisioni della Provincia, quale ente responsabile dell'ATO;
11. Le votazioni si svolgono , di norma, a scrutinio palese per alzata di mano;
12. Alle sedute della Conferenza sono invitati a partecipare, al fine di illustrare le proposte all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore dell'Ufficio di Ambito;
13. L'Ufficio d'Ambito fornisce supporto amministrativo e organizzativo alla Conferenza. Il Direttore dell'Ufficio di Ambito svolge le funzioni di segretario della Conferenza e ne cura la verbalizzazione;
14. Il verbale contenente i pareri e le decisioni della Conferenza, sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito e dal Presidente della Conferenza, viene depositato e conservato agli atti dell'Ufficio d'Ambito e trasmesso per posta elettronica ai Comuni della Conferenza;
15. A prescindere dalle specifiche competenze della Conferenza dei Comuni è sempre consentito sia alla Conferenza stessa, nella figura del Presidente della Conferenza, che ad ogni singolo Comune dell'ATO, nella figura del Sindaco, di richiedere al Presidente dell'Ufficio di Ambito, con istanza scritta, informazioni in merito alle attività svolte dall'Azienda.

Articolo 4

Convocazione della Conferenza

1. La Conferenza è convocata dal Presidente della Conferenza o in caso di suo impedimento o assenza dal Vicepresidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei Comuni in termini numerici o di quote di rappresentanza. Per

l'assunzione delle decisioni di cui alla lett. b) dell'art. 2 del presente Regolamento la convocazione viene disposta entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Ufficio di Ambito;

2. La convocazione è disposta mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione dell'adunanza e dell'ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare;
3. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la seduta mediante mezzo idoneo ad accertarne l'avvenuta ricezione, quale la posta elettronica certificata, il fax o il servizio postale;
4. Nei casi d'urgenza la Conferenza può essere convocata 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza mediante i mezzi di cui al precedente comma 3, recanti in sintesi gli argomenti da trattare;
5. Almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della riunione, eccetto nei casi di cui al comma 4, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono pubblicati sul sito internet dell'Ufficio di Ambito e depositati presso la sede del medesimo a disposizione dei Comuni.

Articolo 5

Presidente e vicepresidente

1. Nella prima seduta, convocata dal Presidente della Provincia di Brescia, quale ente responsabile dell'ATO, vengono eletti, tra i Sindaci dei Comuni dell'ATO, il Presidente della Conferenza e il Vicepresidente;
2. Il Presidente e il Vicepresidente svolgono le funzioni fino alla scadenza del mandato amministrativo in corso al momento dell'elezione e sono rieleggibili se riconfermati nel mandato amministrativo presso il Comune di provenienza;
3. In caso di decadenza conseguente la cessazione del mandato amministrativo o per dimissioni, alla convocazione della Conferenza per l'elezione del Presidente e del vicepresidente provvede il Presidente della Provincia entro 30 giorni dalla decadenza o dalle dimissioni;
4. Per l'esercizio di tutte le funzioni attribuite dal presente Regolamento il Presidente si avvale dell'Ufficio d'Ambito.

Articolo 6

Rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio di Ambito

1. La Conferenza provvede alla designazione dei rappresentanti dei Comuni nel Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ai fini della successiva nomina con decreto da parte del Presidente della Provincia di Brescia;
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione indicati dalla Conferenza sono pari a tre in rappresentanza, rispettivamente, dei Comuni con meno di 3.000 abitanti, dei Comuni tra 3.000 e 15.000 abitanti e dei Comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000. Tali rappresentanti possono essere sindaci o amministratori locali afferenti all'ATO, ferma restando l'assenza di situazioni di inconfiribilità o incompatibilità ai sensi di legge;
3. Ai fini della designazione, il Presidente, sentita l'Associazione dei Comuni Bresciani, propone alla Conferenza i nominativi dei candidati, aventi i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo. La decisione è assunta a maggioranza dei voti espressi in termini di quota di rappresentanza dei Comuni partecipanti al voto;
4. Con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo la Conferenza provvede, entro 20 giorni dalla richiesta del Presidente della Provincia, alla designazione dei

rappresentanti dei Comuni nei casi di surroga per dimissione, cessazione o revoca di uno o tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dalla Conferenza.

5. La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio di Ambito designati della Conferenza dei Comuni può essere disposta dal Presidente della Provincia solo previa deliberazione conforme della Conferenza.

Articolo 7

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti per gli enti locali.